

## **Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 2 del 10/03/2004 - rif. AG 101/03**

Determinazione n. 2 del 10/03/2004 - rif. AG 101/03 legge 109/94 Articoli 10, 13 - Codici 10.3, 11.2

Il divieto di contemporanea partecipazione alla medesima gara dei consorzi e dei consorziati, in caso di intreccio degli organi amministrativi o di rappresentanza o tecnici tale da determinare l'ipotesi di collegamento sostanziale, di cui all'art. 10, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., opera quale norma di ordine pubblico a tutela dei principi di par condicio dei concorrenti, libera concorrenza, trasparenza e correttezza delle offerte, oltre che per i consorzi stabili, anche per i consorzi di società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e s.m. e per i consorzi tra imprese artigiane costituiti a norma della legge 8 agosto 1985, n. 443.